



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1386 DEL 03/10/2023

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: MODIFICA TITOLARITA' DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI:

• N. 25 DEL 26/01/2017 EURO-CART S.R.L. VIA DELLA SCIENZA, 16 CASTELGOMBERTO

• N. 1286 DEL 29/09/2021 EUROCARD S.R.L. VIA I.NIEVO, 5 CORNEDO VICENTINO

• N. 259 DEL 21/02/2023 BERICA RECUPERI S.R.L. VIA SABBIONARA, N. 8 ALONTE.
ALLA SOCIETA' EUROCARD SRL (PARTITA IVA 04472870247)

SEDE LEGALE: VIA IPPOLITO NIEVO 5 COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la società Euro-Cart s.r.l. con sede legale in via Ippolito Nievo 5 nel comune di Cornedo Vicentino, è autorizzata all'esercizio degli impianti di recupero rifiuti non pericolosi siti:
 - a) in via della Scienza 16 nel comune di Castelgomberto, con provvedimento n. 25 del 26/01/2017, modificata dalla nota prot. n. 18575 del 14/03/2017 e dal punto 2. del provvedimento n. 21552 del 18/05/2021;
 - b) in via I. Nievo 5 nel comune di Cornedo Vicentino con provvedimento n. 1286 del 29/09/2021;
- la società Berica Recupero s.r.l. con sede legale e stabilimento produttivo in via Sabbionara 8 nel comune di Alonte, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti con provvedimento n. 259 del 21/02/2023
- nelle suddette autorizzazioni sono riportate le condizioni e le prescrizioni relative al funzionamento dei singoli impianti.

Dato atto che la società Euro-Cart s.r.l. in data 26/09/2023, con nota al prot. n. 40815 in pari data, ha presentato domanda di modifica della titolarità delle autorizzazioni di cui sopra *“a seguito del conferimento di rami d'azienda di proprietà di Euro-cart s.r.l. (P.IVA 02526140245) e Berica Recupero s.r.l. (P.IVA 03625640242) in Eurocart srl (P.IVA 04472870247) effettuato in data*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

25/09/2023 e con effetto dalla data 01/10/2023” come di seguito dettagliato nella medesima comunicazione:

“Euro-Cart S.R.L. (Conferente) P.IVA 02526140245 Autorizzazione Determina N.1286 del 29/09/2023 Area Tecnica Servizio Rifiuti Via Vas Sede Legale e Stabilimento: Via I.Nievo 5, Comune di Cornedo Vicentino // Eurocart S.R.L. P.IVA: 04472870247 (Conferitaria);

• Euro-Cart S.R.L. (Conferente) P.IVA 02526140245 Autorizzazione n.025/2017 del 26/01/2017 Area Tecnica Servizio Rifiuti Via Vas Sede Stabilimento: Via Della Scienza 16, Comune di Castelgomberto // Eurocart S.R.L. P.Iva: 04472870247 (Conferitaria);

• Berica Recupero S.R.L. (Conferente) P.IVA 03625640242 Autorizzazione Determina n. 259 del 21/02/2023 Area Tecnica Servizio Rifiuti Via Vas Sede Legale E Stabilimento: Via Sabbionara, 8 Comune Di Alonte (Vi) // Eurocart S.R.L. P.Iva: 04472870247 (Conferitaria).

Allegando inoltre:

• atto notarile attestante il conferimento (Rep. n. 76017 del 25/09/2023 - Reg.to a Vicenza il 25/09/2023 al n. 28656 serie IT);

• visura camerale;

• copia documento identità del Legale Rappresentante ;

• autocertificazione di possesso requisiti soggettivi firmata dal Legale rappresentante;

• autocertificazione normativa antimafia firmata dal Legale rappresentante;

• autocertificazione di disponibilità dell'area per ciascun impianto;

• nominativo del tecnico responsabile della gestione degli impianti, con documentazione attestante l'accettazione dell'incarico”.

Tenuto conto che con pec in data 29/09/2023 (agli atti con prot. n. 41744 del 02/10/2023) sono state presentate le appendici di polizza per ciascun impianto in premessa dettagliato;

Dato atto che il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell'accettazione delle appendici di polizza di cui sopra da parte della scrivente Amministrazione.

Ritenuto, in base a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 (Norme Regionali in materia di gestione dei rifiuti), che sussistano i presupposti per procedere alla modifica della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio già intestate alle ditte Euro-Cart s.r.l. e Berica Recupero s.r.l. dettagliate in premessa, in capo alla nuova società Eurocart s.r.l., confermando il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni individuate nei singoli provvedimenti autorizzativi.

Visto il Decreto Presidenziale n. 42 del 31/03/2023 di attribuzione dell'incarico dirigenziale.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Vista la L.R. 3/2000

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025.

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2023/2025 approvato con Decreto presidenziale n. 52 del 12/04/2023.

DETERMINA DI AUTORIZZARE

1. La modifica della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio di seguito dettagliate:

a) da Euro-Cart s.r.l. sede legale via I.Nievo 5 comune di Cornedo vicentino

- stabilimento via della Scienza 15 comune di Castelgomberto: autorizzazione n. 25 del 26/01/2017, come modificata dalla nota prot. n. 18575 del 14/03/2017 e dal punto 2. del provvedimento n. 21552 del 18/05/2021;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- stabilimento in via I. Nievo 5 nel comune di Cornedo Vicentino: autorizzazione n. 1286 del 29/09/2021;
 - b) da Berica Recuperi s.r.l.
 - con sede legale e stabilimento produttivo in via Sabbionara 8 nel comune di Alonte: autorizzazione n. 259 del 21/02/2023
 - a Eurocart s.r.l. (P.IVA 04472870247) con sede legale in via Ippolito Nievo 5 nel comune di Cornedo Vicentino e stabilimenti in:
 - via della Scienza 15 comune di Castelgomberto: autorizzazione n. 25 del 26/01/2017, come modificata dalla nota prot. n. 18575 del 14/03/2017 e dal punto 2. del provvedimento n. 21552 del 18/05/2021;
 - via I. Nievo 5 nel comune di Cornedo Vicentino: autorizzazione n. 1286 del 29/09/2021;
 - via Sabbionara 8 nel comune di Alonte: autorizzazione n. 259 del 21/02/2023.
2. Il presente provvedimento sarà efficace dalla data di accettazione delle appendici di variazione delle garanzie finanziarie già agli atti di questo Servizio, ai sensi della D.G.R.V. 2721/2014, previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., presentate con pec in data 29/09/2023 (**agli atti con prot. n. 41744 del 02/10/2023**).
3. Il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito unitamente ai provvedimenti di cui al punto 1.
4. Restano invariati tutti gli obblighi, le prescrizioni, le scadenze e le avvertenze contenuti nei provvedimenti autorizzativi indicato al precedente punto 1.

ATTESTA

1. che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
2. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021);
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene inviato alle società in oggetto, ai Sindaci dei Comuni di Castelgomberto, Cornedo Vicentino e Alonte, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS n. 8 Berica, alla Società Viacqua S.p.A..

Sottoscritta dal Dirigente

**Filippo Squarcina
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ingrid Bianchi



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro Acqua Suolo Rifiuti: 025/2017 del 26.01.2017

Oggetto: D.Lgs. 152/2006; L.R. 3/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Autorizzazione all'esercizio per l'impianto di messa in riserva [R13], selezione [R12] e recupero [R3] di rifiuti, non pericolosi.

Società: Eurocart S.r.l.

Sede legale: Cornedo Vicentino – Via I.Nieveo 5

Sede impianto: Castelgomberto – Via della Scienza, 16

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 18.08.2015, è stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale e contestuale approvazione progetto definitivo di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Via della Scienza 16 in Comune di Castelgomberto;

Dato atto che:

- i. con nota del 13.10.2015, acquisita con prot. 69043 del 14.10.2015, la Società ha comunicato l'avvio dell'impianto a far data dal 13.10.2015;
- ii. con nota del 06.04.2016, acquisita al protocollo provinciale al n. 23609 del 06.04.2016, la Ditta ha chiesto la proroga dei termini per la presentazione di ulteriori 180 giorni, adducendo come motivazione la scarsa disponibilità di rifiuti cartacei necessari alle operazioni di regolazione della pressa e conseguentemente l'impossibilità di eseguire il collaudo funzionale dell'impianto di recupero nei termini di legge;
- iii. con nota n. 1556/16 LO/sf del 05.08.2016, pervenuta via Pec e registrata al protocollo provinciale al n. 53969/2016 in data 08.08.2016, la citata ditta ha trasmesso il collaudo funzionale dell'impianto e contestualmente chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- iv. con nota n. 66170/2016 del 04.10 u.s. si è dato avvio e contestualmente sospeso il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione;
- v. con nota n. 1896/16/LO/sf del 05.10, ns prot. 66731/2016, la ditta Euro-cart ha trasmesso idonea documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni;
- vi. con nota n. 67546/2016 del 10.10 u.s. si è comunicato agli Enti in indirizzo che, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, questa Amministrazione procederà alla conclusione del procedimento e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio chiesta;
- vii. con nota n. 94958/2016 del 06.10 Arpav ha comunicato che la valutazione d'impatto acustico determinata dal sito in oggetto *“è stata realizzata in modo congruo per quanto riguarda metodiche utilizzate ed esplicitazione degli esiti delle verifiche. ..omississ.. Ne consegue che le conclusioni della stessa sono da ritenersi condivisibili”* ;
- viii. non sono pervenute ulteriori osservazioni alla documentazione trasmessa dalla ditta da parte degli altri Enti interessati;

Rilevato che, come riportato nel collaudo redatto dall'Ing. Federico Mazzuccato, la ditta ha presentato una SCIA al Comando Provinciale dei VV.F. , prot. 15321/2015 del 07.10, ai sensi del DPR n. 151 del 01.08.2011;

Preso atto che il collaudatore ha attestato la conformità dell'impianto a quanto approvato con il provvedimento 147/2014 con alcune modifiche ritenute non sostanziali dallo stesso e allegando al collaudo la tav. P4 *LAYOUT*

IMPIANTO DI RECUPERO – aggiornamento Luglio 2016 – in cui viene riportata la nuova organizzazione impiantistica e di movimentazione interna dei mezzi e dei rifiuti;

Preso atto che la ditta, durante l'esercizio provvisorio, ha riscontrato la produzione di rifiuti, in quantità minima, provenienti dalle operazioni di recupero R3, classificandoli come cod. CER 19 12 12 (cassone O) "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11" – e 19 12 02 "metalli ferrosi" – (cassone P), stoccandoli nei pre citati cassoni per il successivo avvio ad idonei impianti di recupero / smaltimento;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 26 e 27 della L.R. 3/2000, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.";
- l'All. 'C' al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006, che relativamente all'operazione R12 ha specificato "che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 30 del 29.04.2015, con cui è stato approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., modificandone le modalità di prestazione;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n° 173 del 22.05.2012, avente per oggetto: atto di indirizzo per la valutazione, gestione e controllo dei punti di convogliamento esterno delle emissioni gassose;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 07.04.2014, n° 56;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 11 del 27.10.2014, di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n° 22 del 20.12.2012;

AUTORIZZA

la società Euro Cart con sede legale a Cornedo Vicentino in Via I.Nievo 5 e impianto a Castelgomberto – Via della Scienza, 16 all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva (R13), la selezione [R12] ed il recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi (carta da macero).

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento piazzali ed ha validità fino al 26.01.2027 compreso.

FA OBBLIGO

alla Società di procedere alla gestione dell'impianto nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

Aspetti generali.

1. La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e di stoccaggio dei rifiuti, con i relativi processi di trattamento, esclusivamente secondo quanto richiamato negli elaborati tecnici approvati con

provvedimento n. 112/2015 del 18.08 e aggiornati con la trasmissione del collaudo funzionale dell'impianto a cura dell'Ing. Federico Mazzucato e acquisiti con prot. nn. 53969 e 53977 del 08.08.2016, incluso il lay out dell'impianto.

2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse - previa comunicazione preventiva alla Provincia - modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio rifiuti, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014.
4. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto (incluse le variazioni di lay out) e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
5. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda), distinti per singolo codice C.E.R., ed i quantitativi di "M.P.S." prodotte.
6. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Società è obbligata a comunicare, entro 15 giorni dalla modifica della stessa, la stessa congiuntamente alla copia dell'atto notarile che attesti quanto dichiarato.
7. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante:
 - a) il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista.
 - b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.

Gestione delle aree.

8. La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante; mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
9. I settori destinati a conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva [R13] degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
10. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda:
 - a) rifiuti in ingresso all'azienda.
 - b) rifiuti prodotti dall'azienda.
12. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti posti all'esterno non dovrà essere superiore a 4,50 m.

Gestione dei rifiuti.

13. Nell'impianto potranno essere accettati esclusivamente i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, indicati nell'**Allegato 1** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
14. Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio è stabilito in **595 Mg.** (di cui **85 Mg.** prodotti dall'attività di recupero e classificati come cod. *CER 19 12 04 - plastica e gomma - CER 19 12 02 - metalli ferrosi - CER 19 12 12 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*).
15. La ditta dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, i dati relativi allo stoccaggio dei rifiuti cod. CER 19 12 02 (cassone P) e cod. CER 19 12 12 (cassone O), prodotti nelle operazioni di recupero della carta, e non indicate nel collaudo funzionale dell'impianto
16. Il quantitativo massimo di rifiuti accettabili all'impianto è stabilito in **500 Mg./giorno (150.000 Mg./anno)**
17. Il quantitativo massimo di rifiuti trattabili all'impianto (operazione R3) è stabilito in **500 Mg./giorno (150.000 Mg./anno)**.
18. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potrà essere svolta la seguente attività di gestione rifiuti:

- a) messa in riserva, selezione / cernita e recupero [R13 – R12 – R3] di rifiuti a base di carta e cartone.
19. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Gestione degli scarichi.

20. Lo scarico delle acque di dilavamento (frazione di 1^a pioggia) dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti quali / quantitativi indicati dal Gestore della fognatura, come indicato nella nota di AVS n. 2532 del 02.08.2016, e acquisito agli atti provinciali con prot. n. 52631/2016 del 02.08;
21. Lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia, dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 – Allegato IV – Parte Terza del D.Lgs. n.152/2006.
22. La Società, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento di cui al precedente punto 20), indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno 2 analisi all'anno, indicativamente alla distanza di sei mesi l'una dall'altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Al, Cu, Ni, Cr tot, Zn, Idrocarburi Totali, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Solfati**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
23. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
24. La Società dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza e al Gestore della fognatura eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico.

AVVERTE CHE

1. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
2. La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
3. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
 - a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
 - b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. L'inadempimento a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
5. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o da parte delle autorità di controllo.
6. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società dovrà acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non rispetta il termine di 75 giorni (ID Proc. N° 478) previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio 37/2013) a seguito della riorganizzazione del Settore Ambiente dovuta alla mobilità di alcuni dipendenti presso altri Enti.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società Euro – Cart S.r.l. tramite PEC e conservato informaticamente agli atti della Provincia.

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco del Comune di Castelgomberto, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., alla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso e alla Società Alto Vicentino Servizi SpA di Thiene (VI).

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente

Dott. Angelo Macchia

con firma digitale

Euro Cart Srl – Via della Scienza, 16 – Castelgomberto – Allegato 1 al provvedimento n° __/2016 del __.12.2016.

C.E.R.	Descrizione	Operazioni	Note	Codifica e gestione materiale in uscita
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	R13 / R12 / R3	Messa in riserva con successiva selezione per produzione di EoW (MPS)	MPS per l'industria cartaria rispondenti alle norme UNI- EN 643 Altri rifiuti – CER 19.12.XX
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	R13 / R12 / R3	Messa in riserva con successiva selezione per produzione di EoW (MPS)	MPS per l'industria cartaria rispondenti alle norme UNI- EN 643 Altri rifiuti – CER 19.12.XX
15.01.06	Imballaggi in materiali misti. Inteso limitatamente a rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti e non attribuibile a miscugli di rifiuti diversi.	R13 / R12 / R3	Messa in riserva con successiva selezione per produzione di EoW (MPS)	MPS per l'industria cartaria rispondenti alle norme UNI- EN 643 Altri rifiuti – CER 19.12.XX
19.12.01	Carta e cartone	R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	MPS per l'industria cartaria rispondenti alle norme UNI- EN 643 Altri rifiuti – CER 19.12.XX
20.01.01	Carta e cartone	R13 / R12 / R3	Selezione e cernita per il successivo recupero	MPS per l'industria cartaria rispondenti alle norme UNI- EN 643 Altri rifiuti – CER 19.12.XX

NOTE:

1. Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo come da mail di trasmissione.

Alla Società Euro-cart S.r.l.
Cornedo Vicentino (VI)

Al Comune di Castelgomberto (VI)

All'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di VICENZA

All'ULSS n° 5 Ovest Vicentino
Dipartimento di Prevenzione
Vicenza (VI)

Alla Società Alto Vicentino Servizi S.p.A.

Al Consorzio di Bonifica
Alta Pianura Veneta – u.o di Sossano

Oggetto: Ditta Euro-cart S.r.l. C.F. e P.IVA 02526140245– Sede legale a Cornedo Vicentino in Via Nieve 5 e unità operativa a Castelgomberto in Via della Scienza 16.
Chiarimenti sull'autorizzazione all'esercizio N° Registro Acqua Suolo Rifiuti: 025/2017 del 26.01.2017

PREMESSO CHE:

la scrivente Amministrazione ha rilasciato, in capo alla ditta citata in indirizzo per l'unità operativa di Castelgomberto – Via della Scienza 16, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio per l'impianto citato in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

con nota trasmessa via pec in data 16.02.2015 ha comunicato la dicitura esatta della ditta che risulta essere Euro-cart S.r.l. C.F. e P.IVA 02526140245; con sede legale a Cornedo Vicentino in Via Ippolito Nieve, 5;

RICHIAMATO il punto 22 – gestione delle scarichi – del provvedimento citato in oggetto e di seguito riportato:

22. La Società, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento di cui al precedente punto 20), indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno 2 analisi all'anno, indicativamente alla distanza di sei mesi l'una dall'altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Al, Cu, Ni, Cr tot, Zn, Idrocarburi Totali, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Solfati**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.

CONSIDERATO CHE il punto 20 del provvedimento riguarda la gestione delle acque reflue di dilavamento piazzali scaricate in pubblica fognatura ed invece il punto 21 riguarda la gestione delle acque reflue di dilavamento piazzali scaricate su suolo e a cui il punto 22 deve riferirsi;

RITENUTO NECESSARIO procedere a chiarire i punti sopracitati;

SI COMUNICA

1. che l'autorizzazione N° Registro Acqua Suolo Rifiuti: 025/2017 del 26.01.2017 è rilasciata alla ditta Euro-cart S.r.l. C.F. e P.IVA 02526140245 con sede legale a Cornedo Vicentino in Via Nievo 5 per l'unità operativa a Castelgomberto in Via della Scienza 16.

2. che il punto 22 del provvedimento è così corretto:

22. La Società, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento di cui al precedente punto 21), indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno 2 analisi all'anno, indicativamente alla distanza di sei mesi l'una dall'altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conduttività, Solidi Sospesi Totali, Al, Cu, Ni, Cr tot, Zn, Idrocarburi Totali, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Solfati**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.

La presente costituisce parte integrante del provvedimento N° Registro Acqua Suolo Rifiuti: 025/2017 del 26.01.2017 e dovrà essere esibita assieme al citato provvedimento.

Restando a disposizione per ogni chiarimento o comunicazione in merito, si porgono distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale